Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 3 novembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 258**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 3 NOVEMBRE 1934-XIII:

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei numeri attribuiti ai depositi del commercio pel sorteggio dei premi del Prestito Redimibile 3,50 per cento stabiliti con l'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, per le provincie di AGRIGENTO - ALESSANDRIA - ANCONA - AOSTA - AQUILA - ASCOLI PICENO - MASSA RIETI - SIRACUSA - TERAMO: Lista n. 1 e lista n. 2.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1723.
Aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, sopracitata, ed altre disposizioni in vigore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie che vi provvede con il proprio bilancio.

Nel presente decreto viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.

Art. 2.

Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

A) *Ufficiali.*

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali:

Maresciallo d'Italia;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;
Generale di divisione; generale di divisione dei carabinieri Reali; tenente generale d'artiglieria; tenente generale del genio; tenente generale medico; tenente generale commissario;
Generale di brigata; generale di brigata dei carabinieri Reali; maggiore generale d'artiglieria; maggiore generale del genio; maggiore generale del servizio tecnico automobilistico; maggiore generale medico; maggiore generale commissario.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'Esercito, o per azioni compiute in guerra.

In pace possono essere designati per il comando di un'Armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo.

Ufficiali superiori:

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;
Tenente . . . . } ufficiali subalterni.
Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma }

B) *Sottufficiali.*

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo di alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);
sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;
sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C) *Truppa.*

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
caporale, carabiniere;
appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

a) corpo di stato maggiore;
b) arma dei carabinieri Reali;
c) scuole militari;
d) arma di fanteria;
e) arma di cavalleria;
f) arma di artiglieria;
g) arma del genio;
h) servizio chimico militare;
i) distretti militari;
l) corpo sanitario militare;
m) corpo di commissariato militare;
n) corpo di amministrazione militare;
o) corpo veterinario militare;
p) servizio automobilistico militare;
q) istituti, stabilimenti, reparti e personali vari;
r) tribunale supremo militare e tribunali militari;
s) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dal presente decreto e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità, unità delle diverse armi e servizi.

Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Art. 4.

Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:

un comando del corpo di stato maggiore;
quattro comandi designati d'armata;
tredici corpi d'armata;
trentuno divisioni di fanteria;
quattro comandi superiori alpini;
tre divisioni celeri.

Art. 5.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore dell'esercito, che è coadiuvato dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito e da due generali addetti.

Art. 6.

GRANDI UNITÀ.

Le grandi unità comprendono:

un comando di grande unità (comando di corpo d'armata, comando di divisione di fanteria, comando superiore alpini, comando di divisione celere);
truppe e servizi in misura variabile.

Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

Generali di corpo d'armata	28 (1)
Generali di divisione	55
Generali di divisione dei carabinieri Reali	2
Tenenti generali d'artiglieria (di cui uno direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni)	4
Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio)	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario (capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato)	1
Generali di brigata	117
Generali di brigata dei carabinieri Reali	6
Maggiori generali di artiglieria	6
Maggiori generali del genio	2
Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico)	1
Maggiori generali medici	6
Maggiori generali commissari	2

Dei 55 generali di divisione predetti, 2 possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

— direttore generale del genio nel Ministero della guerra;
— direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina;
— direttore dell'Istituto geografico militare;
— direttore del Servizio chimico militare;
— membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella approvata con decreto Reale: con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dal presente decreto, nonchè quelle sotto indicate:

a) 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;
b) comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
c) comandante generale della Regia guardia di finanza;
d) presidente del tribunale supremo militare;
e) ispettore della fanteria e generale a lui addetto;
f) ispettore delle truppe celeri e generale a lui addetto;
g) ispettore delle truppe alpine;
h) ispettore dell'artiglieria e generali a lui addetti;
i) ispettore del genio e generale a lui addetto;
l) 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario;
m) aiutante di campo generale di S. M. il Re;
n) ispettori di mobilitazione;
o) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
p) generali assegnati ai R. corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra, salvo le disposizioni in proposito della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

Art. 8.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di stato maggiore è formato dagli ufficiali di stato maggiore.

Art. 9.

Il numero degli ufficiali di stato maggiore è il seguente:

Colonnelli	35
Tenenti colonnelli e maggiori	173
Capitani	147
Totale	355

Non sono compresi nella tabella precedente gli ufficiali di stato maggiore in servizio presso i Ministeri della guerra e delle colonie.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Art. 10.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
b) 6 ispettorati di zona dei carabinieri Reali;
c) 1 scuola centrale carabinieri Reali;
d) 20 legioni territoriali carabinieri Reali;
e) 1 legione allievi carabinieri Reali;
f) 3 battaglioni carabinieri Reali;
g) 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
h) 1 squadrone carabinieri Reali guardie del Re;
i) una banda dell'arma dei carabinieri Reali.

(1) Vi sono compresi i generali di corpo d'armata designati d'armata. Essi sono: i 4 che hanno l'effettivo comando designato d'armata, nonchè il capo di S. M. generale, il capo di S. M. dell'esercito e l'ispettore della fanteria quando a norma delle vigenti disposizioni siano generali di corpo d'armata designati d'armata.

La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabiliti di comune accordo tra il Ministro per la guerra e quello per l'interno.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Ufficiali generali.

Generale di divisione dei CC. RR. comandante in 2ª dell'arma	1
Generale di divisione dei CC. RR. addetto al comando generale dell'arma	1
Generali di brigata dei CC. RR. ispettori di zona	6
Totale . . .	8

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli	24
Tenenti colonnelli	82
Maggiori	118
Capitani	426
Tenenti e sottotenenti	453
Maestro direttore di banda	1
Totale . . .	1104

Art. 12.

SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari sono le seguenti:

a) Collegi militari;
b) R. accademia di fanteria e cavalleria;
c) R. accademia di artiglieria e genio;
d) Scuola di applicazione di fanteria;
e) Scuola di applicazione di cavalleria;
f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) Scuola di applicazione di sanità militare;
h) Scuole centrali;
i) Scuola di tiro di artiglieria;
l) Scuola di guerra;
m) Scuole allievi ufficiali di complemento } i cui reparti di truppa fanno parte organica delle varie armi.
n) Scuole allievi sottufficiali }

Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze.

Alle scuole sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 13.

ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

a) un comando di brigata granatieri;
b) 3 reggimenti granatieri;
c) 30 comandi di brigata di fanteria di linea;
d) 89 reggimenti di fanteria di linea;
e) 12 reggimenti bersaglieri;
f) 9 reggimenti alpini;
g) 1 reggimento carri armati.

Ciascun reggimento si compone di un comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	273	229	44
Tenenti colonnelli	737	448	289
Maggiori	906	702	204
Capitani	3132	2243	889
Tenenti e sottotenenti	2589	2589	—
Totali	**7637**	**6211**	**1426**

Nell'arma di fanteria sono inoltre impiegati i seguenti generali:

generale di brigata comandante della brigata granatieri	1
generali di brigata comandanti di brigata di fanteria di linea	30

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Art. 15.

ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 comandi di brigata di cavalleria;
b) 12 reggimenti di cavalleria, di cui uno di carri veloci;
c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di un comando e di un numero vario di gruppi di squadroni a cavallo o meccanizzati.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di cavalleria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	25	21	4
Tenenti colonnelli	76	46	30
Maggiori	100	76	24
Capitani	263	210	53
Tenenti e sottotenenti	230	230	—
Totali	**694**	**583**	**111**

Nell'arma di cavalleria sono inoltre impiegati 3 generali di brigata comandanti di brigata di cavalleria, che sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

a) 13 comandi di artiglieria di corpo d'armata;
b) 31 reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria;
c) 12 reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;
d) 3 reggimenti di artiglieria di divisione celere;
e) 4 reggimenti di artiglieria alpina;
f) 10 reggimenti di artiglieria d'armata;
g) 5 reggimenti di artiglieria contraerei;
h) 1 reparto palafrenieri;
i) 13 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sarà stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;
l) un servizio tecnico delle armi e munizioni.

Il reggimento comprende un comando ed un numero vario di gruppi.
Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.
Costituiscono il servizio tecnico delle armi e munizioni:

a) una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni, con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;
b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 18.

A) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	153	129	24
Tenenti colonnelli	363	226	137
Maggiori	460	353	107
Capitani	1547	1196	351
Tenenti e sottotenenti	1378	1378	—
Totali	3901	3282	619

Nell'arma di artiglieria sono inoltre impiegati 13 generali di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata.
Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.
B) L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni è il seguente:

Ufficiali generali.

Tenente generale di artiglieria (direttore superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni) 1
Tenenti generali di artiglieria (capi reparto) . . . 3
Maggiori generali di artiglieria (capi reparto e direttori principali) 6

Totale . . . 10

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori) 13
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti) 101

Totale . . . 114

L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondente alle deficienze iniziali e alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel « ruolo transitorio » per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile, di cui al successivo art. 50.

Art. 19.

ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

a) 13 comandi del genio di corpo d'armata;
Ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio fortificazioni.
b) 12 reggimenti genio di corpo d'armata;
c) 2 reggimenti minatori;
d) 2 reggimenti pontieri;
e) 1 reggimento ferrovieri.
I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.
Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.
f) un servizio studi ed esperienze del genio, il quale comprende:

1°) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;
2°) un istituto militare superiore delle trasmissioni;
3°) una officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
4°) una officina di costruzioni del genio militare;
5°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

A) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del genio è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	39	31	8
Tenenti colonnelli	113	68	45
Maggiori	142	113	29
Capitani	453	354	99
Tenenti e sottotenenti	400	400	—
Totali	1147	966	181

Nell'arma del genio sono inoltre impiegati generali di brigata comandanti del genio di corpo d'armata, che sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.
B) L'organico degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio è il seguente:

Ufficiali generali.

Tenente generale del genio (direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio)	1
Maggiori generali del genio (capi reparto)	2
Totale	3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori principali e direttori)	6
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	43
Totale	49

Art. 21.

SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Il servizio chimico militare comprende:

— un reparto chimico con annesso deposito territoriale;

— centri esperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Al servizio chimico militare sono assegnati un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, direttore, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; essi sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

Art. 22.

DISTRETTI MILITARI.

I distretti militari sono 100.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 23.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Il corpo sanitario militare consta di:

a) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;

b) 13 direzioni di sanità militare;

c) 13 compagnie di sanità;

d) un istituto chimico farmaceutico militare;

e) ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 24.

Al corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico capo del corpo e 6 maggiori generali medici, dei quali 4 ispettori.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici.

Colonnelli	31
Tenenti colonnelli	102
Maggiori	172
Capitani	440
Subalterni	258
Totale	1003

Ufficiali chimici farmacisti.

Colonnelli	2
Tenenti colonnelli	12
Maggiori	21
Capitani	32
Subalterni	32
Totale	99

Art. 25.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Il corpo di commissariato militare comprende:

a) ufficiali commissari;

b) ufficiali di sussistenza;

c) 13 direzioni di commissariato con sezioni staccate;

d) 13 compagnie di sussistenza;

e) stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 26.

Al corpo di commissariato militare sono preposti un tenente generale commissario, capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato, e 2 maggiori generali commissari ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di commissariato militare è il seguente:

Ufficiali commissari.

Colonnelli	13
Tenenti colonnelli	30
Maggiori	48
Capitani	94
Subalterni	97
Totale	282

Ufficiali di sussistenza.

Tenenti colonnelli	8
Maggiori	16
Capitani	75
Subalterni	62
Totale	161

Art. 27.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

Colonnelli (di cui il più anziano è capo del corpo)	8
Tenenti colonnelli	29
Maggiori	90
Capitani	453
Subalterni	421
Totale . . .	1001

Art. 29.

Corpo veterinario militare.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 30.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui il più anziano è capo del corpo)	6
Tenenti colonnelli	18
Maggiori	37
Capitani	60
Subalterni	60
Totale . . .	181

Art. 31.

Servizio automobilistico militare.

Il servizio automobilistico militare comprende:

a) un servizio tecnico automobilistico;
b) 13 centri automobilistici.

I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito e un gruppo o una compagnia automobilistica.

Art. 32.

Al servizio automobilistico militare sono preposti:

A) ufficiali del servizio tecnico automobilistico.

L'organico dei suddetti ufficiali è il seguente:

Ufficiali generali.

Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico)	1

Detto ufficiale generale è compreso negli organici di cui al precedente art. 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori e capi divisione)	4
Tenenti colonnelli (vice dirett. e capi sezione) / Maggiori, capitani e tenenti addetti	36
Totale . . .	40

B) ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Istituti, stabilimenti, reparti e personali vari.

Art. 33.

Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, e ad esso sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; detti ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dei generali e delle varie armi e corpi.

Art. 34.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali di amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Art. 35.

Centri rifornimento quadrupedi.

Il personale dei centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

I centri comprendono anche squadroni di rimonta.

Il numero dei centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 36.

L'organico degli ufficiali per i centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

Colonnelli (direttori)	3
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vice direttori)	11
Totale . . .	14

Ai depositi cavalli stalloni posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono inoltre assegnati i seguenti ufficiali:

Colonnello (direttore di 1ª classe)	1
Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti (direttori di 2ª e 3ª classe e vice direttori)	15
Totale . . .	16

Art. 37.

Tribunale supremo militare e tribunali militari.

I tribunali militari sono:

a) il tribunale supremo militare;
b) sei tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare ed ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili.

Art. 38.

Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

a) un comando;
b) compagnie di correzione;
c) carceri militari preventive;
d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie, è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministero della guerra ha facoltà — ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati — di ridurre o sopprimere taluni dei reparti e degli stabilimenti sopra specificati.

Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 39.

Ufficiali maestri direttori di banda.

L'organico degli ufficiali maestri direttori di banda è il seguente:

sottotenenti maestri direttori di banda: 12.

Art. 40.

Ufficiali maestri di scherma.

L'organico degli ufficiali maestri di scherma è il seguente:

sottotenenti maestri di scherma: 150.

Art. 41.

Circoscrizione militare territoriale.

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione di fanteria, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma o corpo tra i vari enti previsti dal presente decreto e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 43.

Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dal presente decreto, comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'Amministrazione della guerra (centrali e periferici), nonchè quelli assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Non sono però compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio. Il loro numero è variabile secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento. Il numero complessivo di ufficiali riassunti nell'Amministrazione della guerra non può però superare le 450 unità.

I Principi Reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dal presente decreto.

Art. 44.

Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 45.

La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nel presente decreto, ove non siano in esso specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 46.

L'organizzazione prevista dal presente decreto, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Art. 47.

Gli organici degli ufficiali previsti dal presente decreto saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, 7 giugno 1934, n. 899.

Nelle armi nelle quali esistono un ruolo di comando ed un ruolo di mobilitazione le eventuali deficienze che si verificassero annualmente nell'organico degli ufficiali di ciascun grado in uno di detti ruoli saranno colmate con altrettanti aumenti nel numero degli ufficiali dello stesso grado dell'altro ruolo, in modo che il totale complessivo degli ufficiali di ciascun grado dei due ruoli sia quello indicato dalle tabelle organiche del presente decreto, ferma peraltro la gradualità prevista nel precedente comma.

Art. 48.

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 49.

In via transitoria, la carica di ispettore del materiale automobilistico, devoluta, secondo il presente decreto, ad un maggiore generale, è ricoperta da un tenente generale, il quale è compreso negli organici di cui all'art. 7.

Art. 50.

Per i servizi del comitato per la mobilitazione civile è istituito, sotto la data del 2 luglio 1934, un « ruolo transitorio » avente il seguente organico iniziale:

Colonnelli (direttori)	1
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori e addetti)	30
Totale	31

Nel suddetto ruolo, a costituzione avvenuta, non verranno fatte ulteriori immissioni di ufficiali.

L'organico dei colonnelli sarà portato gradualmente a 6, con promozioni dei tenenti colonnelli del « ruolo transitorio » e con le modalità stabilite dalla legge di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel « ruolo transitorio », dopo la sua costituzione, non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico delle armi e munizioni, previsto dalla suddetta legge di avanzamento.

Qualora all'atto della costituzione del « ruolo transitorio » non sia possibile raggiungere l'organico iniziale di cui al presente articolo, la differenza in meno che si verificherà in detto ruolo andrà senz'altro in aumento dell'organico dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla costituzione del predetto « ruolo transitorio » ed al reclutamento degli ufficiali provvederà il Ministro per la guerra con apposite norme, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 51.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno 1° ottobre 1934-XII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1724.

Determinazione degli assegni per il personale addetto alle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2479, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 19 maggio 1930, n. 909;

Visto il R. decreto 15 febbraio 1934, n. 220;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934-XII, n. 1195;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1934, n. 426;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di regolare, in conformità agli ordinamenti attuali, il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato in scuole od istituti scolastici italiani o indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale addetto alle scuole governative all'estero o a quello comandato in scuole od in istituti scolastici italiani o indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero è corrisposto, in sostituzione dell'indennità di residenza e della maggiorazione di cambio sulle competenze, un assegno di sede nella misura fissata nella annessa tabella *A*, aumentato della percentuale indicata nella tabella medesima, in relazione alle esigenze di ciascuna sede.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, verranno determinate le sedi alle quali sono da attribuire gli aumenti percentuali di cui sopra.

Art. 2.

L'assegno di sede è l'aumento percentuale di cui all'art. 1 sono ulteriormente accresciuti ai capi-famiglia addetti alle scuole all'estero nella misura seguente:

a) del 15 per cento pei coniugati senza figli, purchè non separati legalmente, e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del 20 per cento pei coniugati, purchè non separati legalmente, e con figli a carico.

Agli effetti di questi aumenti si intendono a carico dei capi-famiglia i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. L'aumento del 15 per cento spetta anche ai vedovi e alle vedove che abbiano figlie nubili conviventi.

Art. 3.

Sono a carico dello Stato per il personale assunto dal Ministero per le scuole all'estero, le spese di viaggio per raggiungere la sede, quelle di trasferimento per ragioni di servizio e quelle di ritorno nel Regno al termine definitivo del servizio all'estero.

Il rimborso delle spese predette è dovuto al capo-famiglia anche per il coniuge, purchè non separato legalmente, e per i figli a carico ai sensi dell'articolo precedente.

Le spese suddette sono così specificate:

a) prezzo del biglietto ferroviario e marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al settimo, ed in seconda classe per il rimanente personale;

b) il doppio decimo del prezzo del biglietto del solo percorso ferroviario, da servire quale indennità per il trasporto del bagaglio;

c) l'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

d) una diaria di L. 20, al solo insegnante, per tutto il tempo impiegato nel viaggio, compresi i giorni di partenza e di arrivo, ridotta alla metà per le giornate di navigazione.

Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea, può egualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che col mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero.

Art. 4.

Al personale direttivo ed insegnante assunto in seguito a dichiarazione di idoneità conseguita a norma del R. decreto 19 maggio 1930, n. 909, spetta una indennità di stabilimento per la prima nomina nella misura seguente:

Personale delle scuole medie (presidi e professori	L. 1500
Direttori didattici	» 1200
Insegnanti elementari	» 1000

Ai capi-famiglia coniugati, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, la predetta indennità è dovuta con l'aumento rispettivo del 15 o del 20 per cento.

Art. 5.

Agli insegnanti fuori ruolo inviati dal Regno come professori supplenti di scuole medie o come maestri elementari provvisori, sia destinati a posti di ruolo in scuole governative, sia comandati in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado, sono corrisposte la retribuzione annua fissata nell'annessa tabella *B* e l'assegno di sede di cui agli articoli 1 e 2.

Anche gli insegnanti assunti sul luogo per coprire posti di ruolo possono essere nominati professori supplenti o maestri provvisori con la corrispondente retribuzione, purchè siano di nazionalità italiana, abbiano orario completo e posseggano il prescritto titolo di abilitazione conseguito nel Regno.

Per la nomina a professore supplente in cattedra di lingua estera è sufficiente il possesso di titoli di studio adeguati in luogo della abilitazione conseguita nel Regno, sempre peraltro che sussistano le condizioni di nazionalità e di orario.

In ogni altro caso, e quando trattasi di supplenze temporanee, qualunque insegnamento è affidato per incarico con le retribuzioni fissate dalla stessa tabella *B*.

Art. 6.

L'insegnamento impartito nelle scuole all'estero, sia dal personale di ruolo e supplente o provvisorio oltre l'orario d'obbligo, sia dal personale incaricato, per un numero qualunque di ore settimanali, è retribuito nella misura indicata dalla tabella *B*, la quale determina anche le retribuzioni dovute agli incaricati della direzione.

L'insegnamento impartito dal personale assunto sul luogo non può essere retribuito in misura superiore a quella stabilita dalla tabella predetta.

Al personale insegnante incaricato non è dovuta l'indennità temporanea mensile di caroviveri, corrisposta agli incaricati nelle scuole del Regno, qualunque sia l'orario d'insegnamento.

Analogamente non è dovuta alcuna indennità di caroviveri al personale insegnante supplente e provvisorio e al personale subalterno sia inviato dal Regno sia assunto sul luogo.

Art. 7.

Al personale di custodia e di polizia nelle scuole italiane all'estero sono corrisposte le retribuzioni fissate nell'annessa tabella *C*, oltre l'assegno di sede di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8.

Agli assegni di sede e agli eventuali aumenti percentuali, nonchè alle indennità, alle diarie, alle retribuzioni e ai salari contemplati negli articoli precedenti e fissati nelle annesse tabelle, non si applicano le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il trattamento disposto col presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1934 per tutto il personale, ad eccezione di quello che debba lasciare il servizio nelle scuole all'estero entro il mese suddetto. Per esso solamente continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti.

Art. 9.

Le tabelle *A*, *B* e *C* sono vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per gli affari esteri e da quello per le finanze.

Art. 10.

Il Nostro Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio in corso.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 199. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Assegni di sede ed eventuali aumenti percentuali per il personale addetto alle scuole all'estero.

Al personale delle scuole all'estero è corrisposto il seguente assegno di sede annuo:

Presidi effettivi	L. 19.200
Professori di grado 7°, 8° e 9°	» 14.400
Professori di grado 10° e 11° e supplenti inviati dal Regno	» 9.600
Direttori didattici	» 12.000
Maestri con 15 anni di servizio di ruolo	» 9.600
Maestri con meno di 15 anni di servizio di ruolo e maestri provvisori inviati dal Regno	» 7.200
Personale subalterno	» 2.400

Gli assegni suddetti possono essere aumentati del 25, 50, 75, 100 e 125 per cento in relazione alle esigenze di ciascuna sede.

Note. — Al personale insegnante assunto sul luogo in qualità di professore supplente o di maestro provvisorio può essere attribuito un assegno di sede non superiore alla metà di quello spettante, nella sede, rispettivamente ad un professore supplente di scuola media o ad un maestro provvisorio, non coniugato e senza figli a carico, inviato dal Regno.

L'assegno di sede indicato per il personale subalterno deve essere ridotto tutte le volte che le condizioni locali lo consentano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Retribuzioni per supplenze, incarichi e insegnamenti oltre l'orario d'obbligo.

1° Agli insegnanti fuori ruolo inviati dal Regno è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Professori supplenti di scuole medie	L. 7200
Maestri elementari provvisori	» 5400

2° Agli insegnanti elementari provvisori non abilitati è corrisposta una retribuzione giornaliera di lire trenta per la durata dell'insegnamento, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanza.

La stessa retribuzione giornaliera è corrisposta agli insegnanti elementari forniti del titolo di abilitazione, se assunti temporaneamente.

3° Per ogni ora settimanale di lezione impartita dagli insegnanti incaricati o impartita oltre l'orario d'obbligo dal personale di ruolo, supplente o provvisorio, è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 630 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 540 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie delle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 360 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 270 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

I professori destinati a cattedre che comprendono insegnamenti in scuole di grado diverso completano l'orario d'obbligo nelle scuole medie superiori.

4° Agli incaricati della direzione è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)	L. 4800
Direzione di scuola media inferiore	» 3600
Direzione di scuola elementare di oltre dieci classi	» 3000
Direzione di scuola elementare di oltre cinque classi	» 2400

Nel caso di cumulo di direzioni, le retribuzioni corrispondenti agli incarichi aggiunti sono ridotte alla metà.

Note. — Il pagamento delle retribuzioni della presente tabella è corrisposto a dodicesimi, per servizio realmente prestato. A tale effetto l'anno scolastico ha inizio, normalmente, col 1° settembre e termina col 31 agosto dell'anno successivo, nelle scuole del vecchio Continente, mentre in quelle del Sud America ha principio col 1° marzo e termina col 28 febbraio successivo.

L'intera retribuzione annua è corrisposta soltanto a coloro che avranno prestato ininterrotto servizio durante l'intero periodo di apertura delle scuole, comprese le operazioni di scrutinio e di esami. A coloro tuttavia che avranno iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° novembre (o, se in Sud America, non più tardi del 1° maggio) ed abbiano prestato servizio fino a termine delle operazioni di scrutinio e di esami, sarà corrisposto il compenso anche durante le lunghe vacanze (1° luglio-31 agosto o, rispettivamente, 1° gennaio-28 febbraio).

Qualora il servizio abbia avuto inizio dopo l'apertura della scuola, il pagamento delle relative competenze decorre dal giorno di effettiva prestazione d'opera.

Analogamente, il pagamento delle competenze cessa col giorno di effettiva prestazione d'opera, se l'insegnante lascia il servizio prima del termine delle operazioni di scrutinio e di esami, anche se con regolare permesso.

Nel caso di incarichi della durata inferiore ad un mese, il dodicesimo della retribuzione annua è dovuto in ragione di tanti trentesimi per quanti sono i giorni compresi tra l'inizio ed il termine del servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C*.

Retribuzioni al personale subalterno (di custodia e pulizia) delle scuole all'estero.

Scuole medie, elementari e materne:

Bidello - salario annuo	L. 2400
Inserviente - salario annuo	» 1800

Nota. Ai bidelli, ai quali sarà affidata anche l'assistenza ai gabinetti scientifici, verrà corrisposta una maggiore retribuzione annua di L. 600.

Il personale subalterno suddetto può essere anche scelto fra elementi indigeni e retribuito in misura inferiore a quella suddetta, qualora le condizioni locali lo consentano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1934, n. 1725.

Approvazione della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l'Italia stipulata il 4 ottobre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 200. — MANCINI.

CONVENZIONE OSPEDALIERA.

La Santa Sede e il Governo italiano, allo scopo di regolare il ricovero dei cittadini vaticani negli ospedali del Regno, convengono quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano si impegna ad assicurare ai cittadini vaticani colpiti da malattia fisica o mentale nel territorio del Regno, gli stessi soccorsi spedalieri o manicomiali che sono dovuti ai nazionali.

Eccettuati i casi di urgenza, l'ammissione di un ammalato, qualora non venga chiesta a pagamento, non sarà consentita dalla direzione dell'ospedale se non su richiesta scritta del Governatore della Città del Vaticano: sarà data notizia alla Santa Sede, nel più breve termine, del ricovero di qualsiasi cittadino vaticano in un ospedale o manicomio del Regno.

Art. 2.

Il ricovero nell'ospedale o manicomio sarà protratto sino a quando l'infermo sia riconosciuto, dalla direzione medica, dimissibile senza pericolo per la sua salute e per quella di altri.

Art. 3.

Qualora il ricovero non sia stato chiesto a pagamento, le spese di degenza saranno dalla Santa Sede rimborsate al Governo italiano alla fine di ogni anno.

Il conto generale delle spese, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, sarà trasmesso alla Santa Sede, in via diplomatica, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 4.

Il trattamento dovuto agli ammalati o dementi cittadini vaticani, assistiti a carico della Santa Sede, è quello stabilito per i nazionali poveri, ricoverati d'autorità.

Per l'assistenza e cura dei cittadini vaticani saranno applicate le tariffe in vigore presso ciascun istituto per i nazionali poveri.

Art. 5.

La Santa Sede ha facoltà di chiedere il ricovero in ospedale pubblico o in un manicomio del Regno di qualsiasi persona dimorante nel territorio della Città del Vaticano ritenuta bisognosa di assistenza ospedaliera o manicomiale.

Art. 6.

Le richieste, di cui al precedente articolo 5, saranno rivolte per iscritto al direttore dell'ospedale o del manicomio dal Governatore della Città del Vaticano, salvo i casi d'urgenza, nei quali il malato sarà accolto senza indugio.

Il direttore dell'ospedale o del manicomio dovrà dare sollecita comunicazione dei ricoveri comunque effettuati al Prefetto della Provincia e, per il ricovero d'urgenza, anche al Governatore della Città del Vaticano.

Il Prefetto, se si tratti di ricovero di un demente, promuoverà in base all'apposito certificato medico la prescritta ordinanza dell'Autorità di pubblica sicurezza competente.

Art. 7.

I rimborsi delle spedalità di cui nei precedenti articoli 5 e 6 saranno disposti dalla Santa Sede, in seguito alla presentazione delle relative contabilità periodiche da parte degli istituti ricoveranti.

La presentazione delle contabilità ed i conseguenti pagamenti avranno luogo per il tramite del Regio Ministero degli affari esteri.

Le tariffe da applicare agli infermi accolti su richiesta della Santa Sede saranno quelle stabilite nei regolamenti di ciascun ospedale, o manicomio, per i ricoverati a pagamento, o per i nazionali poveri, a seconda della richiesta del Governatore della Città del Vaticano.

Quando si tratti di ricoverato avente il domicilio di soccorso in Italia, ed accolto in ospedale in via d'urgenza, il pagamento sarà chiesto al Comune a ciò tenuto.

Art. 8.

La Santa Sede disporrà, entro due mesi dalla presentazione delle relative contabilità, il rimborso, a norma dell'articolo 3 del presente accordo, delle spese sostenute dal Governo italiano sino al giorno dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, in dipendenza dei ricoveri di cittadini vaticani negli ospedali e manicomi del Regno.

Art. 9.

La presente Convenzione andrà in vigore dal 1° ottobre 1934.

Fatto in Vaticano, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

Per la Santa Sede:
CAMILLO SERAFINI.

Per l'Italia:
CESARE M. DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1934, n. 1726.

Approvazione del Protocollo che proroga il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-svizzero del 20 settembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 23, col quale è stato approvato il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato fra l'Italia e la Svizzera il 20 settembre 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Protocollo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 20 settembre 1934, col quale si proroga di un decennio, con decorrenza dal 29 gennaio 1935, il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario esistente fra i due Paesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 197. — MANCINI.

PROTOCOLE.

Le Gouvernement italien et *le Gouvernement Suisse*, animés du désir de maintenir et de rendre toujours plus étroits les liens de sincère amitié qui existent entre l'Italie et la Suisse et persuadés que la prorogation de la validité du Traité de conciliation et de règlement judiciaire conclu à Rome le 20 septembre 1924 est conforme à l'intérêt des deux Pays, ont arrêté, par le présent Protocole, signé par leurs Plénipotentiaires respectifs, les stipulations suivantes:

Art. 1.

La validité du Traité de conciliation et de règlement judiciaire, du 20 septembre 1924, est prorogée pour une seconde période de dix ans à compter de l'expiration de la première période de dix ans prévue à l'art. 21 du dit Traité.

Rien n'est changé à l'égard des prorogations ultérieures telles qu'elles sont prévues dans le même article.

Art. 2.

Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible. Il entrera en vigueur le 29 janvier 1935.

Fait à Rome, en double expédition, le 20 septembre 1934.

Pour l'Italie: MUSSOLINI.

Pour la Suisse: WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1934, n. 1727.

Norme per il personale non di ruolo del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 26 maggio 1926, n. 1395, contenente le norme circa l'assunzione e il trattamento del personale avventizio in servizio del Commissariato generale dell'emigrazione;
Visto il Nostro decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783, relativo alla soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione;
Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri, ivi compreso quello proveniente dal soppresso Commissariato generale dell'emigrazione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 26 maggio 1926, n. 1395, che detta norma per il personale con contratto a tempo e l'esecuzione di lavori a cottimo per i servizi dipendenti dal soppresso Commissariato generale per l'emigrazione, è abrogato.

Sono applicabili al personale non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri le disposizioni relative al personale medesimo contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Il Ministro per gli affari esteri ha, peraltro, facoltà, quando lo ravvisi opportuno per necessità dei rispettivi servizi, di provvedere, di concerto col Ministro per le finanze, all'eventuale riconferma di tutto o parte del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante rinnovazione dei contratti d'impiego a tempo stipulati anteriormente al 30 giugno 1934.

Al personale riconfermato ai sensi del precedente comma possono essere conservati i trattamenti di cui attualmente fruisce, salva la concessione alla relativa scadenza, a giudizio dell'Amministrazione, dell'aumento di retribuzione maturato o in corso di maturazione secondo i contratti anteriori al 30 giugno 1934.

Art. 2.

Colle forme e modalità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, può essere provveduto alla sostituzione del personale militare, comandato presso il Ministero degli affari esteri, che venga restituito all'Amministrazione di provenienza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 198. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1728.
Elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 256, 258 e 262 del Codice penale comune;
Riconosciuta l'opportunità di emanare un provvedimento di carattere generale che precisi l'oggetto delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione e che imponga nel contempo per le notizie medesime l'osservanza di tale divieto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente dalle notizie che, per la loro speciale natura e per il grave nocumento che potrebbe derivare dalla loro divulgazione, debbono rimanere segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato, e senza pregiudizio all'applicazione delle disposizioni penali previste a tutela delle notizie medesime, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali di cui agli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codice penale comune e per la parte che compete alle amministrazioni militari, la divulgazione, sia nel territorio dello Stato che all'estero, delle notizie elencate nell'allegato al presente decreto, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Tale elencazione, suscettibile di aggiornamento con successivo analogo decreto, non esclude che, da parte dell'autorità competente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, possa essere imposto divieto di divulgazione per notizie non contemplate dall'allegato suddetto, mediante separati provvedimenti da portare a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati, qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinate persone.

Art. 2.

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per notizie non contemplate dall'allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, resta vietato agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari o civili, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti, cose, documenti, avvenimenti, interessanti la forza, la preparazione, l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in attuazione, o, comunque, di notizie d'interesse militare.

La disposizione di cui al presente articolo, a prescindere dal vincolo del segreto d'ufficio esistente per determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tutela delle notizie che, pur riferendosi, in generale, allo stesso oggetto sopra indicato (forza, preparazione, ecc.), sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato.

Art. 3.

L'elencazione delle notizie di cui all'allegato non esclude che talune di esse possano costituire segreti di Stato, anzichè semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali previste per detti segreti, quando, dovendo rimanere segrete, per manifestazione esplicita o implicita di volontà dello Stato, esse si riferiscano a documenti, oggetti o cose sottratti, mediante speciali cautele, od in qualsiasi modo, alla libera lettura, vista od osservazione delle persone.

Quando sussista tale condizione, le notizie in questione sono da considerarsi segrete anche nei riguardi di coloro che ne siano a conoscenza in ragione delle loro funzioni, stato, professione, impiego o della missione loro affidata.

Art. 4.

Il divieto di divulgazione previsto per le notizie contemplate nell'allegato e nell'art. 2 del presente decreto, non è considerato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate quando, da parte dell'autorità militare competente, sia stata concessa, in deroga al suddetto divieto, particolare autorizzazione a procurarsi, a far conoscere a determinate persone o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, notizie riferentisi a quelle sopra indicate o comunque contemplate da altri provvedimenti emessi dall'autorità competente.

L'autorizzazione ha valore, esclusivamente, per le notizie per le quali è stata concessa e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte dall'autorità militare. I terzi che siano posti, quindi, a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.

Anche gli enti statali o parastatali che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni che comprendano in tutto o in parte o illustrino, con fotografie e rilievi notizie riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate nel presente decreto o in altri provvedimenti emessi dall'autorità competente, debbono chiedere preventiva autorizzazione alle amministrazioni centrali militari, salvo che non sia diversamente disposto da altre particolari disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 173. — MANCINI.

ALLEGATO AL R. D. 28 settembre 1934, n. 1728.

Elenco delle notizie di carattere militare di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, deve intendersi vietata la divulgazione.

Tra le notizie militari di cui è vietata la divulgazione, sono comprese quelle riguardanti i seguenti argomenti:

1° Formazione, costituzione, dislocazione del tempo di pace di unità, reparti e servizi delle forze armate; loro spostamenti, sia permanenti che temporanei; composizione, forza numerica dei reparti delle forze armate; composizione e dislocazione di forze navali (quando non pubblicate dal Ministero della Marina); tabelle di equipaggiamento delle navi da guerra; grandi trasporti di truppe, materiali, quadrupedi.

2° Esercitazioni, manovre delle forze armate; forme di cooperazione terrestre marittima, aereo terrestre, aereo marittima; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; studio, esperienze, collaudi di armi, materiali; rapporti circa esperienze ed esercitazioni;

3° Incidenti di notevole gravità e cause degli incidenti medesimi (scoppio di depositi munizioni, di polveriere, di stabilimenti adibiti a produzione di materiali bellici o di aggressivi chimici — avaria o distruzione di hangar e di velivoli, di navi — incidenti durante l'uso o l'esperimento di materiali di guerra, ecc.); situazione morale o materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possono influire sulla loro efficienza; grado di addestramento e di allenamento del personale.

4° Opere di fortificazione (permanenti, semi-permanenti, campali), apprestamenti difensivi in genere, postazioni di artiglieria, strade militari o di interesse militare; delimitazione di località o zone militarmente importanti; basi navali e punti d'appoggio costieri, mezzi e sistemazioni per la loro difesa, mezzi per la protezione antiaerea; ubicazione delle stazioni di vigilanza costiera.

5° Programmi navali (quando non pubblicati dal Ministero della Marina); caratteristiche di progetto e particolari costruttivi e di armamento e allestimento di navi da guerra; loro efficienza, avarie, lavori di modifica; potenza degli apparati motori e dati di autonomia; dati di stabilità, armi, sistemazioni per il loro impiego e risultati in esso conseguiti; mezzi e sistemi per la scoperta e difesa aerea e subacquea.

6° Impianti aeronautici; efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti e idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopo militare sia ad uso della navigazione aerocivile; quantitativo ed efficienza dei velivoli in dotazione ai reparti dell'aeronautica; sistemazioni aeronautiche a bordo delle navi da guerra e da commercio.

7. Caserme, baraccamenti, ricoveri, rifugi (loro ubicazione e capacità); stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, proiettifici, polverifici, stazioni di carico per sommergibili, depositi munizioni e materiali, polveriere, depositi di combustibili e carburanti, ecc.); stabilimenti militari e civili per la produzione di aggressivi chimici; stabilimenti civili di preminente interesse militare per la preparazione bellica del paese perchè adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, autoveicoli, materie chimiche, derrate e materiali vari per conto di Amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie dei materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prime impiegate, scorte di materiali, maestranze impiegate, produzione a regime normale e intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione.

8° Commesse o acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le forze armate e la difesa militare del paese, sia presso industrie private, sia all'estero; spedizione e cessione di materiali bellici all'estero sia da parte di Amministrazioni militari, che da industrie private.

9° Caratteristiche, particolari costruttivi e di funzionamento di armi, esplosivi, mezzi tecnici, mezzi radio-telegrafici e radio-telefonici e ottici, in progetto, allo studio, in esperimento o di nuova adozione; applicazioni di nuovi ritrovati scientifici nel campo militare; procedimenti di fabbricazione comunque interessanti il servizio chimico militare; svolgimento e risultato di esperienze di nuovi materiali bellici; tavole di tiro e nozioni sull'efficienza dei proietti di bocche da fuoco in esperimento o in distribuzione a determinate unità per scopi particolari; particolari costruttivi di automezzi speciali, carri armati, autoblindate, autocannoni, autumitragliatrici, carri speciali per aggressivi chimici, ecc.

10° Caratteristiche, particolari costruttivi e di funzionamento di aeromobili, motori, armi e strumenti di navigazione per aeromobili, in esperimento; congegni di sincronizzazione; installazioni delle armi a bordo di areomobili; cartucce, bombe, siluri, artifizi di qualsiasi genere, esplosivi, liquidi e sostanze speciali (incendiari, fumogene, aggressive) impiegabili nell'aeronautica; dispositivi nebbiogeni, incendiari, per erogazione, dispersione e neutralizzazione di aggressivi chimici; dispositivi per il maneggio delle bombe e strumenti di puntamento per tiro di lancio e per tiro di caduta; particolari costruttivi e di funzionamento di strumenti di navigazione e in genere di qualunque strumento meccanico elettrico ed ottico usato in aeronautica; esclusi quelli di controllo dei motori; caratteristiche schemi, particolari costruttivi e di funzionamento degli apparecchi per trasmissioni e ricezioni radiotelegrafiche a bordo e a terra e degli apparati fotografici usati nell'aeronautica; carburanti specialissimi, caratteristiche di mezzi di trasporto di essenze e lubrificanti, di automezzi e di imbarcazioni speciali, in servizio o in studio, per uso esclusivo dell'areonautica.

11° Mezzi e sistemi di procedura per comunicazioni radiotelegrafiche sottomarine, radiogoniometriche, radiotelefoniche, con segnali ottici e con raggi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari

12° Natura, quantità, di armi, munizioni, esplosivi, materiali, dotazioni di qualsiasi genere accantonate nelle opere di fortificazione, di polveriere, magazzini, depositi comunque appartenenti od in consegna alle forze armate dello Stato.

Depositi di sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare e di proietti a liquidi speciali; consistenza, dotazione, dislocazione di apparecchi e motori di aviazione sia presso i magazzini e depositi che presso riparti di volo; depositi di esplosivi, di aggressivi chimici, magazzeni di armamento, consistenza e dislocazione di depositi di essenza e lubrificanti; dotazioni di materiali radiotelegrafici e fotografici per aeromobili, di materiali di consumo vari.

13° Impianti ferroviari militari o di interesse militare; linee ferroviarie esistenti nelle zone prossime alla frontiera o alle coste; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenza massima dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, depositi e magazzeni militari o di interesse militare; fonti di energia, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture elettriche di alimentazione; nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare; officine di costruzioni ferroviarie, loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari, scorte di combustibili solidi e liquidi; consistenza del materiale automobilistico in distribuzione a enti militari; specie del materiale ed efficienza di esso, ubicazione dei magazzeni destinati al ricovero di materiale automobilistico, capacità rispettiva; teleferiche militari o di interesse militare.

14° Bacini ed impianti idroelettrici, dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani.

15° Ordinamento di guerra delle forze armate (costituzione, armamento, forza, mezzi di unità e reparti); ordinamento è costituzione dei comandi; organizzazione e funzionamento dei servizi in guerra; sedi di guerra dei comandi D.I.C.A.T. e dei dipendenti organi per la protezione anti-aerea; armamento, impiego del naviglio mercantile in guerra.

16° Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento ed il vettovagliamento di riparti, servizi, unità delle forze armate; consistenza dei magazzini di mobilitazione, disponibilità e scorte costituite o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle Amministrazioni militari.

17° Leva, con esclusione di quelle notizie che sono portate a conoscenza del pubblico; disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle forze armate; consistenza delle forze in congedo (ufficiali e truppa); loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione: predisposizioni riguardanti speciali assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo; predisposizioni per i trasporti di radunata.

18° Dati interessanti le attribuzioni che, in relazione a quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1925, n. 969 « Organizzazione della Nazione in guerra » sono affidate a particolari organi e cioè: accertamento delle operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate e della popolazione civile; difesa del traffico del naviglio mercantile in guerra; fabbricazioni di guerra, ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, controllo degli stabilimenti siano essi statali o privati; incetta e ripartizione delle derrate alimentari, controllo delle industrie alimentari; piani dei consumi da razionare e notizie su provvedimenti atti a costituire riserve di derrate; mobilitazione della mano d'opera; predisposizioni per la sostituzione in caso di mobilitazione di personale presso le Amministrazioni statali con cittadini esenti da obblighi militari; notizie relative alla mobilitazione civile e aventi relazione con le disposizioni previste dalla legge 14 dicembre 1931, n. 1699 sulla disciplina di guerra.

19° Pubblicazioni, documenti, atti di ufficio elaborati da organi militari e sui quali sia stata apposta l'indicazione di « riservato » o di « fuori commercio » contemporaneamente a quella di « ne è vietata la divulgazione »; pubblicazioni, documenti, atti di ufficio d'interesse militare elaborati da organi statali e parastatali civili e sui quali siano state apposte le indicazioni suddette; carte topografiche o idrografiche riservate; dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato, delle Colonie, di acque territoriali che hanno interesse militare.

20° Pensiero e attitudine del R. Governo nelle trattative internazionali per la parte che non sia stata pubblicata.

21° Esito di indagini relative ai delitti di spionaggio, come anche circostanze e fatti emersi nel corso dei dibattimenti svoltisi a porte chiuse, inerenti ai delitti stessi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1934.

Nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 965, contenente le norme per l'amministrazione dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana, in Palermo;

Riconosciuta la necessità che, in attesa che possa essere nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, la gestione di esso sia affidata ad un commissario governativo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. comm. Vincenzo Arcuri è nominato commissario Regio per la gestione temporanea dell'Ente per il miglioramento dell'industria zolfifera siciliana, in Palermo.

Egli esercita le funzioni ed i poteri che il R. decreto 15 giugno 1933, n. 965, assegna al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII
Registro 4 Corporazioni, foglio 377. — BOUSQUET.

(10022)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1367-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Angelo, figlio del fu Domenico e di Musich Francesca, nato a Bellei (Ossero) l'8 novembre 1900 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Domenica di Marco e fu Iuriaco Nicolina, nata a Bellei il 1° gennaio 1900, ed ai figli nati a Bellei: Marco, il 6 ottobre 1924; Angelo, il 26 marzo 1926; Silvestro, il 31 dicembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7607)

N. 1369-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Domenico, figlio del fu Nicolò e della fu Cucich Gaspara, nato a Bellei (Ossero) il 7 settembre 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Gaspara fu Domenico e fu Vaientich Maria, nata a Bellei il

10 gennaio 1880, ed ai figli, nati a Bellei: Zaccaria, il 26 ottobre 1909; Gasparo, il 7 gennaio 1922; Clara, il 12 marzo 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7608)

N. 1343-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Cuhar è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuhar Giovanni, figlio di Antonio e di Tomissich Fosca, nato a Gimino il 4 aprile 1882 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cuccari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perusco Maria fu Gregorio e fu Segotta Lucia, nata a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 12 maggio 1868, ed alle figlie, nate a Carnizza d'Arsa: Maria, maritata Perzan, il 1° ottobre 1905; Anna, il 18 maggio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7609)

N. 1351-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Vitassovich Elena, nato a Filippano (Dignano) il 12 marzo 1865 e abitante a Filippano (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ostovich Maria fu Matteo e fu Dicovich Maria, nata a Filippano il 17 agosto 1871, ed alla figlia Rosa, nata a Dignano il 20 gennaio 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7610)

N. 1345 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Giovanni figlio del fu Antonio e della fu Lucia Glavaz nato a Roveria (Dignano) il 6 dicembre 1872, e abitante a Gaiano (Pola) 168, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Maria fu Marco e di Oliva Butcovich nata a Roveria il 19 settembre 1876.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7611)

N. 1346 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Giovanni figlio del fu Giovanni e della fu Grubessich Maria nato a Roveria (Dignano) il 23 febbraio 1886, e abitante a Goiano (Dignano) 167, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cicada Eufemia fu Gregorio e di Mazzan Giovanna, nata a Roveria il 16 settembre 1887, ed ai figli, nati a Roveria: Maria, il 1° novembre 1912; Anna, il 13 novembre 1913; Carlo, il 29 settembre 1919; Raffaele il 1° gennaio 1921; Milco-Stanco, il 9 febbraio 1923 ed Eufemia il 20 maggio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7612)

N. 667 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Francesco figlio del fu Filippo Giacomo e della fu Maria Cerlon, nato a Dignano d'Istria, il 23 novembre 1870, e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Manzin Martina fu Domenico e fu Maria Gorlato nata a Dignano d'Istria il 30 gennaio 1874; ed ai figli, nati a Dignano d'Istria: Giacomo, il 17 febbraio 1899; Domenico, il 5 ottobre 1900; Giuseppe, il 2 ottobre 1904; Maria, il 2 maggio 1907; Antonio, il 7 novembre 1908; Renato, il 7 ottobre 1912; nonchè alla nuora Moscheni Domenica di Antonio e fu Manzin Maria, moglie di Gallovich Giacomo, nata a Dignano d'Istria il 5 maggio 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7613)

N. 267 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Matteo, figlio di Francesco e della Bancovich Domenica, nato a Lussinpiccolo il 16 ottobre 1871 e abitante a Lussinpiccolo è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidovich Caterina di Giuseppe e di Dundich Anna, nata a Puntacroce (Neresina) il 5 aprile 1877, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Domenica, il 13 settembre 1897; Anna, il 30 agosto 1899; Antonia, il 21 maggio 1901; Matteo, il 21 ottobre 1907; Adalgisa, nata a Fiume il 28 settembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7614)

N. 290 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Antonio, figlio di Francesco e di Barcovich Domenica, nato a Lussinpiccolo il 14 giugno 1876, e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Massalin Maria di Giuseppe e di Pinesich Caterina, nata a Neresine il 15 novembre 1883; ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Olga il 15 novembre 1905; Marino, il 9 settembre 1909; Renata il 14 febbraio 1911; Narina, il 22 novembre 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7615)

N. 666 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gallovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gallovich Antonio, figlio di fu Filippo e della fu Cerlon Maria, nato a Dignano d'Istria il 26 febbraio 1862 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bonassin Sebastiana fu Nicolò e fu Ferro Martina, nata a Dignano d'Istria l'11 marzo 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Div. I - Portafoglio

N. 229.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.72
Inghilterra (Sterlina)	58.50
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.945
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.27
Svezia (Corona)	3.025
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.70
Id. 3,50 % (1902)	87.25
Id. 3 % lordo	66.50
Prestito Conversione 3,50 %	88.975
Buoni novennali 5 % Scadenza 1934	100 —
Id. id. 5 % id 1940	105.60
Id. id. 5 % id 1941	105.675
Id. id. 4 % id 1943	101.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio di manutenzione della bonifica di Tombolo.

Con decreto Ministeriale 26 ottobre 1934-XII, n. 6142 l'intendente di finanza di Pisa, cav. uff. dott. Camillo Sicca, è stato nominato, a norma dell'art. 61 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, presidente del Consorzio di manutenzione della bonifica di Tombolo, nella pianura meridionale pisana.

(9996)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 sett. 1934-XII (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		6.168.274.836, 05	—	44.881
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	27.708.632, 81		+	645
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	65.953, 49		—	34
		27.774.586, 30	+	611
Riserva totale . . . . . L.		6.196.049.422, 35	—	44.270
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		290.441.113, 77	—	2.996
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.262.618.477, 76	—	12.322
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.331.570, 21	—	556
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.402.071.094, 97		—	69.492
Anticipazioni su sete e bozzoli . . . . »	37.731, 95			—
		1.402.108.826, 92	—	69.492
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.383.568.364, 47	—	656
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . . L.	37.442.908, 88		+	1.429
altri . . . . »	42.150.213, 72		—	6.099
		79.593.122, 60	—	4.670
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		163.717.782, 20	+	25
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.088.762.36[illegible], 79		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.415.308, 50		—	25
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.925.534, 33			—
Debitori diversi . . . . »	527.225.526, 55		—	7.572
		986.051.369, 38	—	7.597
Spese . . . . L.		110.750.500, 34	+	798
L.		16.939.791.022, 79		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		30.678.247.265, 67	—	261.295
L.		47.618.038.288, 46		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		393.573.536, 23	+	97
TOTALE GENERALE . . . L.		48.011.611.824, 69		

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(4523)

D'ITALIA

• Versato L. 300.000.000.

ottobre 1934 XIII

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione a' 30 setr. 1934-XII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . . L.		13.411.131.250 —	— 44.231
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . »		312.673.237,70	— 5.462
Depositi in conto corrente . . . . . »		582.539.192,77	— 53.388
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300.000.000 —	
Totale partite da coprire . . . L.		14.606.343.680,47	— 103.081
Capitale . . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . . »		58.439.697,88	+ 14.757
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . »		683.438.979,10	— 78.946
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente . »		11.423.111,09	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L.	141.902.276,58		+ 106
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . . »	568.301.430,65		+ 20.813
		756.203.707,23	+ 20.919
Rendite del corrente esercizio . . . . . L.		191.441.847,02	+ 4.615
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . »		—	—
L.		16.939.791.022,79	
Depositanti . . . . . »		30.678.247.265,67	— 261.295
L.		47.618.038.288,46	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		393.573.536,23	— 97
TOTALE GENERALE . . . L.		48.011.611.824,69	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42,42 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 45,99 %

Servizio Ragioneria - Il capo servizio: ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2970, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente norme a favore degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922;
Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934, col quale fu indetto un concorso per esami a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane;
Viste le graduatorie di merito formate dalla Commissione esaminatrice nominata con il suindicato decreto Ministeriale 1° gennaio 1934;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Falzone Gaetano	7, 437	8, 625	16, 062
2	Maviglia Ignazio	7, 375	8, 400	15, 775
3	Della Casa Paolo	7, 875	7, 875	15, 750
4	Guillaume Renato, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.	7, 062	8, 680	15, 742
5	Tateo Pietro	7, 500	8	15, 500
6	Iandolo Ciro, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922	7, 375	7, 950	15, 325
7	Donato Pietro	7, 312	8	15, 312
8	Possemato Francesco	7, 375	7, 900	15, 275
9	Vignoni Lido	7, 500	7, 750	15, 250
10	Orsini Mario	7, 375	7, 815	15, 190
11	Lochmer Virgilio, legionario fiumano	7, 437	7, 750	15, 187
12	Canoni Leopoldo, ex combattente	7, 250	7, 875	15, 125
13	Collunga Remo	7, 062	8, 050	15, 112
14	Puliatti Antonino	7, 125	7, 960	15, 085
15	Bellanca Gaetano	7, 375	7, 700	15, 075
16	Salerni Fedele, brigadiere Regia guardia finanza	7, 250	7, 820	15, 070
17	Bussa Cesare	7, 687	7, 375	15, 062
18	Polese Roberto	7, 125	7, 925	15, 050
19	Ponari Armando	7, 750	7, 270	15, 020
20	Zocca Pietro	7, 375	7, 635	15, 010
21	Galtieri Fedele, brigadiere Regia guardia finanza	7, 375	7, 625	15, 000
22	Colonna Salvatore	7, 250	7, 745	14, 995
23	Evoli Giacomo	7, 812	7, 150	14, 962
24	Ulivelli Ultimo	7, 250	7, 710	14, 960
25	Atzori Dino	7, 375	7, 575	14, 950
26	Di Maio Guglielmo	7, 125	7, 775	14, 900
27	Infelisi Mario	7, 375	7, 500	14, 875
28	Portelli Alfredo	7	7, 850	14, 850
29	Greco Renato	7, 500	7, 315	14, 815
30	Guercia Luigi, iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922	7, 187	7, 600	14, 787
31	Iaschi Mario	7, 375	7, 375	14, 750
32	Cervadoro Giovanni	7, 562	7, 180	14, 742
33	Ferrigno Carlo	7, 062	7, 625	14, 687
34	Giampaoli Fernando	7, 375	7, 250	14, 625
35	Mannella Aldo, iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922	7, 687	6, 915	14, 602
36	Tripisciano Ferdinando	7, 625	6, 940	14, 565
37	Mazzarese Vito	7, 562	7, 000	14, 562
38	Comisso Vaniglio, orfano di guerra.	7, 500	7, 010	14, 510
39	Baratta Lorenzo, orfano di guerra	7, 125	7, 380	14, 505
40	De Sanctis Gualtiero	7, 500	7, 000	14, 500
41	Di Lorenzo Giacomo, iscritto al P. N.F. prima del 28 ottobre 1922	7, 500	6, 985	14, 485
42	Capuano Lelio	7, 187	7, 250	14, 437
43	Ponari Francesco	7, 187	7, 225	14, 412
44	Domenichini Aldo	7, 125	7, 275	14, 400
45	Costanzo Alfredo	7, 125	7, 260	14, 385
46	Biagioni Terenzio	7, 250	7, 125	14, 375
47	Falcone Rosario	7, 125	6, 625	13, 750
48	Gueli Alletti Girolamo, s. brigadiere Regia guardia finanza	7 —	6, 700	13, 700
49	Manni Angelo	7, 250	6, 450	13, 700
50	Marullo Raffaele	7, 687	6 —	13, 687
51	Buccino Generoso, brigadiere Regia guardia di finanza	7, 500	6, 130	13, 630
52	Antonucci Federico, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.	7, 500	6, 125	13, 625
53	Principe Eugenio	7, 375	6, 130	13, 505
54	Pasquariello Vittorio	7, 500	6 —	13, 500
55	Betto Giuseppe	7, 250	6, 130	13, 380
56	Michelacci Sante, ex combattente	7, 375	6 —	13, 375
57	Cellitti Valerio	7 —	6, 320	13, 320
58	Rocco Enrico	7, 187	6, 125	13, 312
59	Crinzi Giacomo	7, 250	6, 050	13, 300
60	Moretti Antonio	7, 250	6 —	13, 250
61	Quattrocchi Placido	7, 125	6 —	13, 125
62	Ventriglia Vincenzo, s. brigadiere Regia guardia finanza	7, 125	6 —	13, 125
63	Gianni Mariano, brigadiere Regia guardia finanza	7, 062	6 —	13, 062
64	Pierro Giuseppe	7 —	6 —	13 —
65	Saponaro Mario	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei due posti assegnati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 1° gennaio 1934 nell'ordine appresso assegnato:

1. Salerni Fedele, brigadiere Regia guardia di finanza.
2. Galtieri Fedele, brigadiere Regia guardia di finanza.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei sei posti di cui al secondo comma dell'art. 2 del suddetto decreto Ministeriale 1° gennaio 1934, nell'ordine appresso indicato:

1. Falzone Gaetano.
2. Maviglia Ignazio.
3. Della Casa Paolo.
4. Guillaume Renato, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
5. Iandolo Ciro, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
6. Lochmer Virgilio, legionario fiumano.

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei rispetto ai vincitori dei due posti di cui all'art. 2 del presente decreto, nell'ordine appresso indicato:

1. Gueli Alletti Girolamo, sotto brigadiere Regia guardia di finanza.
2. Buccino Generoso, brigadiere Regia guardia di finanza
3. Ventriglia Vincenzo, sotto brigadiere Regia guardia di finanza.
4. Gianni Mariano, brigadiere Regia guardia di finanza.

Art. 5.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei rispetto ai vincitori dei sei posti di cui all'art. 3 del presente decreto, nell'ordine appresso indicato:

1. Tateo Pietro.
2. Donato Pietro.
3. Possemato Francesco.
4. Vignoni Lido.
5. Orsini Mario.
6. Canoni Leopoldo, ex combattente.
7. Collalunga Remo.
8. Puliatti Antonino.
9. Bellanca Gaetano.
10. Bussu Cesare.
11. Polese Roberto.
12. Ponari Armando.
13. Zocca Pietro.
14. Colonna Salvatore.
15. Evoli Giacomo.
16. Ulivelli Ultimo.
17. Atzori Dino.
18. Di Maio Guglielmo.
19. Infelisi Mario.
20. Portelli Alfredo.
21. Greco Renato.
22. Guercia Luigi, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
23. Iaschi Mario.
24. Cervadoro Giovanni.
25. Ferrigno Carlo.
26. Giampaoli Ferdinando.
27. Maunella Aldo, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
28. Tripisciano Ferdinando.
29. Mazzarese Vito.
30. Comisso Vaniglio, orfano di guerra.
31. Baratta Lorenzo, orfano di guerra.
32. De Sanctis Gualtiero.
33. Di Lorenzo Giacomo, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
34. Capuano Lelio.
35. Ponari Francesco.
36. Domenichini Aldo.
37. Costanzo Alfredo.
38. Biagioni Terenzio.
39. Falcone Rosario.
40. Manni Angelo.
41. Marullo Raffaele.
42. Antonucci Federico, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
43. Principe Eugenio.
44. Pasquariello Vittorio.
45. Betto Giuseppe.
46. Michelacci Sante, ex combattente.
47. Cellitti Valerio.
48. Rocco Enrico.
49. Crinzi Giacomo.
50. Moretti Antonio.
51. Quattrocchi Placido.
52. Pierro Giuseppe.
53. Saponaro Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 123. — GUALTIERI.

(9998)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 31 posti di aiuto referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 che autorizza a bandire per l'anno 1935-XIII, pubblici concorsi per le ammissioni ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale in data 3 novembre 1933 che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 31 aiuti referendari (grado IX) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

1° gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti:

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che siano stati qualificati ottimi nell'ultimo triennio ed abbiano non meno di quattro anni di servizio, se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, ed otto se di gruppo *B* della Corte dei conti. A tale effetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* è valutabile per metà della durata, ma per non più di due anni; quello prestato presso altre Amministrazioni dello Stato dagli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti è valutabile per tutta la durata se di gruppo *A*, e per non oltre quattro anni se di gruppo *B*;

2° i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti non debbono aver superato alla data del presente decreto il limite di 35 anni, elevato a 40 in favore degli invalidi di guerra o per la Causa Fascista, dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od in qualità di legionari fiumani.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la Causa Fascista che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Art. 4.

I concorrenti che appartengano al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il 31 gennaio 1935-XIII, apposita domanda in carta bollata da L. 5, rivolta al Presidente della Corte stessa e corredata:

a) del certificato, rilasciato personalmente dal competente Segretario federale, che attesti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

b) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o come legionari fiumani, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588, *Giornale Militare* del 1922.

Gli invalidi di guerra e quelli per la Causa Fascista dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la Causa Fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la Causa Fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la Causa Fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *a*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto:

d) della copia dello stato matricolare civile, contenente anche le qualifiche;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4, ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'articolo 4, apposita domanda in carta bollata da L. 5, rivolta al Presi-

dente della Corte stessa, e contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

1° dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del precedente articolo 4;

2° del certificato, da rilasciarsi dal competente Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3° dell'estratto dell'atto di nascita;

4° del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici;

5° del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

6° del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7° del certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la Causa Fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, ed essere redatto nella forma voluta dall'art 15 del regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, vistata dalla competente autorità comunale per l'identità personale e firmata dal sanitario che ha rilasciato il certificato.

L'Amministrazione potrà sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario di fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto;

8° dello stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto all'art 30 per il requisito dell'età.

I documenti e i titoli debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *c*) ultimo comma, dell'art. 4, ed ai nn. 2, 4 a 8 dell'art 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 8.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;
di due consiglieri della Corte stessa;
di un consigliere di Cassazione;
di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o scienze politiche della Regia università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi

Art. 11.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà di quattro prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento: quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale, ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo se procuratori od avvocati.

Art. 12.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 13.

Per la valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 14

Con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà approvata la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammessa, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile e commerciale;
b) Procedura civile.

II.

a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo e corporativo.

III.

a) Scienza delle finanze;
b) Contabilità generale dello Stato.

IV.

Corte dei conti - Ordinamento e funzioni.

Prova orale.

L'esame orale verte sul programma della prove scritte e sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale;
b) elementi di diritto finanziario, con particolare riguardo alla legislazione sulle imposte dirette e tasse sugli affari;
c) legislazione relativa all'ordinamento gerarchico, allo stato giuridico ed alle pensioni degli impiegati civili e militari.

Il presdente: GASPERINI.

(10038)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.